CITTA' DI CATANZARO

SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E S.U.A.P

COMUNICAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI SOSPESE AI SENSI DEI DPCM 11 E 22 MARZO 2020 E 10 APRILE 2020

ll Settore Attività Economiche del Comune di Catanzaro, in relazione al DPCM dello scorso 11 marzo, che all'art. 1, comma 2) prescrive la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (inclusi bar, pub, ristoranti, pizzerie, rosticcerie, gelaterie, pasticcerie, ecc.), conferma - come specificato nelle F.A.Q. pubblicate sul sito del Governo - che resta consentita in relazione all'emergenza sanitaria in corso, per tali esercizi e per tutti quelli che svolgono attività di commercializzazione di cibi e bevande, compresi i prodotti agricoli, la possibilità di offrire il servizio di consegna a domicilio, nel rispetto dei requisiti e delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Chi organizza l'attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

Tale previsione è integralmente riprodotta all'art. 1, comma 2, lett. aa) del DPCM 10 aprile 2020 attualmente vigente il quale ha confermato le restrizioni già previste fino al **3 maggio 2020.**

A seguito delle richieste di chiarimento circa gli adempimenti che gli operatori del settore alimentare interessati devono garantire, limitatamente agli aspetti di igiene e sicurezza alimentare, si precisa, ad integrazione di quanto in precedente comunicato, quanto segue:

• il confezionamento per la consegna a domicilio ed il trasporto dei pasti e di prodotti alimentari non sono attività oggetto di ulteriore notifica sanitaria né di comunicazione per l'aggiornamento della registrazione – qualora naturalmente la ditta sia già registrata - in quanto risultano ricomprese tra le possibili attività svolte dagli operatori del settore alimentare già registrati per l'attività di preparazione e vendita/somministrazione di alimenti e bevande ai sensi del Regolamento 852/2004.

Si veda, a tale proposito la seguente Faq sul sito del Governo:

Gli esercenti devono presentare una nuova SCIA o chiedere un'autorizzazione specifica per poter vendere con consegna a domicilio? *No, sono sufficienti la SCIA già presentata prima dell'inizio dell'attività o, per i settori in cui è necessaria, l'autorizzazione già ottenuta a svolgere l'attività. Ad esempio, un ristorante potrà consegnare le pietanze a domicilio, anche se prima non rendeva questo servizio. Naturalmente, dovranno essere osservate tutte le norme di settore (incluse quelle igienico sanitarie e le tutele per i lavoratori che consegnano le merci) e dovranno essere evitati, anche al momento della consegna, contatti personali a distanza inferiore a un metro.*

• secondo le indicazioni del Ministero della Salute, la gestione delle fasi di confezionamento e di trasporto dei pasti e dei prodotti alimentari devono essere prese in considerazione dagli operatori del settore alimentare aggiornando il proprio piano di autocontrollo e le relative procedure, al fine di garantire la protezione degli alimenti dalla contaminazione ed il mantenimento delle temperature di conservazione (caldo e freddo).

Relativamente al mezzo di trasporto non è prevista alcuna autorizzazione ai sensi del Regolamento 852/2004: devono essere previste nelle procedure di autocontrollo la lista dei mezzi

utilizzati e le specifiche condizioni di pulizia e di igiene dei mezzi di trasporto in conformità a quanto disposto dal Regolamento.

Se si ricorre a fattorini di società esterne dette società devono risultare registrate presso la ASL/ASP come imprese di trasporto ed il personale deve risultare adeguatamente formato riguardo alle procedure igieniche comprese le procedure igieniche relative ai mezzi di trasporto.

• nel caso di alimenti preparati dall'operatore del settore alimentare, quest'ultimo dovrà fornire ai propri clienti l'elenco degli ingredienti, con particolare attenzione agli allergeni (riportare, ad esempio, quello che viene descritto nel menù o in generale messo a disposizione dei clienti all'interno dell'esercizio di vendita o di somministrazione);

• l'operatore del settore alimentare deve gestire la cucina con il solo personale asintomatico necessario per effettuare l'attività, rispettando la distanza di almeno 1 metro tra i singoli operatori; il personale deve indossare una mascherina e astenersi dal lavoro nel caso di comparsa di una sintomatologia ascrivibile a COVID 19;

• l'operatore del settore alimentare indossa preventivamente la mascherina e i guanti all'atto della consegna degli alimenti e si trattiene lo stretto necessario alla consegna, rispettando comunque sempre la distanza di almeno 1 metro dal cliente.

Quanto sopra si applica fatto salvo il rispetto di eventuali adempimenti amministrativi previsti da specifiche norme di altro settore.

Si rappresenta, altresì, che, sempre sul sito del Governo è presente la FAQ per la quale i negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico ai sensi dell'art. 1, comma 1, del DPCM 11 marzo 2020 (oggi art.1, comma 2, lett. z) del DPCM 10 aprile 2020), possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio, sempre nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro. In tali casi non è necessario presentare la notifica sanitaria.

Si rammenta che il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge n. 19 del 25/3/2020, contenute nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui sopra e successivi, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00. Nel caso di apertura di un esercizio commerciale sospeso si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Sono tenuti ad attenersi a tali indicazioni tutti gli esercizi interessati, compresi quelli che hanno già attivato il servizio di consegna a domicilio.
Il presente avviso costituisce riscontro alle richieste e/o segnalazioni pervenute con qualsiasi modalità a questo Settore.

Naturalmente le attività sospese per Decreto o che, pur potendo restare aperte, hanno chiuso autonomamente e temporaneamente a causa dell'emergenza Covid 19 non sono tenute a darne comunicazione al comune, ma è sufficiente che affiggano una comunicazione visibile al pubblico all'ingresso dell'esercizio.

Il personale dello sportello Suap è disponibile per informazioni e chiarimenti al numero 0961-881855 e al seguente indirizzo PEC: attivita-economiche-suap@certificata.comune.catanzaro.it